



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | VARRONE | CLAUDIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PANZINI | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GIZZI | FRANCA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 9413/10
depositato il 16/12/2010, ricevuta S - /2010
- avverso la sentenza n° 98/14/2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCT030400788 IVA+IRPEG+IRAP 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 9413/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

27/09/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

76/01/12

PRONUNCIATA IL:

27/09/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/02/12

Il Segretario

[Signature]

FATTO

Con ricorso depositato in data 29.10.07, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, la ██████████ in persona del suo legale rappresentante Sig. ██████████ impugnava l'avviso di accertamento n. RCT030400788/2007.

Con tale atto l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Viterbo, sulla scorta di un p.v.c. redatto e notificato in data 25.11.03 dalla Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Viterbo, provvedeva ad accertare maggiori imposte ai fini Irpeg, Irap ed Iva in capo alla contribuente, per l'anno 2002, oltre sanzioni ed oneri accessori.

Invero, l'Ufficio dichiarava che la contribuente "... nell'esercizio dell'attività commerciale ha interpretato in modo non corretto l'applicazione della norma prevista dall'art. 8 lett. b) D.P.R. 633/72 riguardante la cessione di beni all'estero a mezzo cessionario. La particolare forma di vendita attuata ha generato una notevole perdita di gettito Iva alle casse dell'erario, in presenza di operatori esteri che non è possibile identificare con certezza ”.

All'esito del controllo, secondo l'Ufficio, emergeva che molte delle operazioni effettuate dalla contribuente erano avvenute con "presunte società aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata, (dietro le quali) possano nascondersi privati cittadini, che trarrebbero vantaggio dalla mancata applicazione dell'Iva. Inoltre le forme di pagamento accettate, 'contanti' ... rendono ancora più incerta l'identificazione del soggetto economico, con violazione, inoltre, dei presidi posti dalla normativa valutaria ..."

L'Ufficio aggiungeva inoltre che la contribuente, nel corso dei contraddittori avuti, non era stata in grado di: esibire la documentazione giustificativa degli accordi commerciali avvenuti e sottostanti, di fornire la documentazione identificativa delle persone che avevano effettuato gli acquisti per conto delle società estere, spiegare il metodo di esportazione nonché chiarire come fossero avvenute le cessioni contestate.

La contribuente, con il proprio atto introduttivo, chiedeva l'integrale annullamento dell'atto impugnato, atteso che riteneva sussistente il presupposto di applicabilità del regime di cui all'art. 8 del D.P.R. 633/72, come risultante dalla copia delle fatture esibite all'Ufficio, nonché rispettate le formalità previste dalla legge, oltre che regolari le esportazioni così come avvenute fuori dal territorio nazionale.

Infine, sulla presunta eccezione di eccessività del ricarico applicato, contestava il metodo adoperato dall'Ufficio, sottolineando che "il ██████████ non ha affatto ceduto sotto costo la sua merce in quanto ... l'immobilizzazione dei capitali costituisce un costo e che per un imprenditore attento agli oneri finanziari può costituire un vantaggio ridurre il tempo di giacenza dei beni presenti nel proprio magazzino".

L'Ufficio si costituiva in giudizio, presentava ulteriori memorie in data 15.02.08, chiedendo il rigetto integrale del ricorso proposto dalla contribuente.

In particolare eccepiva la correttezza del proprio operato, in mancanza della "prova dell'effettiva uscita del bene dal territorio comunitario, prova che deve essere data, per legge, dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura, atteso che "nel caso in esame, per la quasi totalità delle operazioni di cessione documentate, la società non ha esibito le copie delle fatture timbrate dalla dogana di uscita dal territorio comunitario, essenziali per godere del beneficio della 'non imponibilità'".

Infine, a giudizio dell'Ufficio, a nulla poteva valere l'esistenza di un provvedimento penale favorevole alla contribuente, dal momento che il giudice tributario avrebbe dovuto procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti, secondo le regole proprie della distribuzione dell'onere della prova, così come previsto nel processo tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo con sentenza n. 173/01/08, depositata in data 07.07.08, accoglieva il ricorso della contribuente, sul presupposto che la non applicabilità dell'Iva, da parte della Società, risultava provato e che "tale prova conseguente all'accertamento dei fatti operati in sede penale assume valore anche nel giudizio tributario pur nel rispetto delle autonomie di tale procedimento a quello penale".

Aggiungeva inoltre che la contribuente aveva fornito le prove documentali tese a confermare la regolarità delle avvenute esportazioni ed, infine, che l'applicazione di uno sconto su prezzi che presentavano un ricarico medio, valutato elevato, non poteva costituire un indizio di sottofatturazione e conseguente omissione di ricavi.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Viterbo proponeva appello avanti la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ritenendo meritevole di censura la sentenza resa dai Primi giudici.

In particolare, lamentava che il Collegio di prime cure aveva accolto il ricorso della contribuente con una serie di motivazioni assolutamente inidonee a sostenere una pronuncia di annullamento dell'atto emesso nei confronti della Società.

Deduceva l'Amministrazione che, da una lettura della sentenza, emergevano una serie di inesattezze circa 1) la corretta applicabilità dell'Iva da parte della contribuente, in alcun modo provata; 2) l'errato richiamo da parte del Collegio alle risultanze ed all'accertamento dei fatti avvenuto in sede penale che, ad avviso dell'Ufficio, non poteva assumere valore nel giudizio tributario sic et simpliciter; 3) l'errata interpretazione dell'art. 8, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 da parte dei Giudici di prime cure, attesa anche la mancata esibizione di documenti idonei ad avvalorare la tesi della Società nel corso del giudizio; 4) infine, non correttamente motivato il corretto recupero da parte dell'Ufficio delle imposte dirette, scaturito dall'accertamento di maggiori ricavi non dichiarati, basati su dati oggettivi emersi nel corso della verifica operata dalla G.d.F.

In data 25.11.09, si costituiva in giudizio la Società la quale, dopo aver ampiamente dedotto in ordine al rispetto di tutte le formalità previste in tema di cessione di beni da parte della stessa, così come documentato, concludeva chiedendo la conferma della sentenza impugnata, anche sulla base del giusto richiamo da parte del Collegio alle risultanze del processo penale nella pronuncia di cui chiedeva la riforma.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma con sentenza n. 98/14/10, depositata in data 23.02.10, accoglieva l'appello dell'Ufficio, riformando la sentenza resa dai Giudici di primo grado; condannava altresì la contribuente al pagamento delle spese di giudizio, che liquidava in Euro 10.000,00 in favore dell'Ufficio.

Propone ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza la contribuente, la quale dichiara che "I giudici della Commissione Regionale di Roma hanno erroneamente supposto che l'applicazione dell'art. 8, lett. b), del D.P.R. del 633/72 non fosse documentata per non essere provato che le vendite erano avvenute nei confronti di soggetti economici. Sussiste, nel caso di specie, l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. richiamato dall'art. 64 del D.Lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza è l'effetto di un evidente errore di fatto risultante dai documenti di causa, ossia della negazione di un fatto la cui verità era incontestabilmente provata dai medesimi fatti".

Deposita un'ulteriore memoria in data 29.07.11, ribadendo, sostanzialmente, quanto già dedotto nel ricorso introduttivo.

In data 11.01.11 si costituisce in giudizio l'Ufficio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per revocazione e la conferma della sentenza impugnata; in data 20.07.11, lo stesso ha depositato una nuova memoria aggiuntiva con la quale ha chiesto che venga dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione così come formulata.

DIRITTO

Questo Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva quanto appresso.

Il ricorso è stato presentato entro un anno dalla pubblicazione della decisione, non risulta che la sentenza di cui si chiede la revocazione sia stata notificata dall'Ufficio alla contribuente dunque, valendo per il presente giudizio il termine ante riforma, questo è da ritenersi tempestivo e ritualmente proposto.

La contribuente ha proposto un ricorso per revoca, motivando che la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. 14, ha erroneamente supposto che l'applicazione dell'art. 8, lett. b), del D.P.R. del 633/72, da parte della stessa, non sia stata documentata "per non essere provato che le vendite erano avvenute nei confronti di soggetti economici".

Deduce la Società che la sentenza è l'effetto di un evidente errore di fatto risultante dai documenti di causa, ossia della negazione di un fatto la cui verità era incontestabilmente provata dai medesimi fatti.

Orbene non v'è chi non veda come, da una semplice lettura della sentenza resa dai Giudici di merito, tale motivo di doglianza risulti del tutto infondato, con la conseguenza che il ricorso per revocazione deve ritenersi inammissibile.

L'istituto della revocazione è un rimedio di carattere eccezionale, che può operare solo nei casi espressamente previsti dall'art. 395 c.p.c., e con il quale il ricorrente denuncia, allo stesso giudice che ha emanato la sentenza contestata, gli errori del giudizio riconducibili ai casi suddetti.

La ricorrente chiede la revocazione della sentenza, emessa sulla base di un errore di fatto ex dell'art. 395 n. 4 c.p.c. risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Nondimeno l'"errore revocatorio" deve essere circoscritto a particolari casi, consistendo "non già nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma deve essere il prodotto dell'errata percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto

decisivo incontestabilmente escluso dagli atti del giudizio, ovvero l'esistenza di un fatto che dagli stessi risulta positivamente accertato, sempre che il fatto stesso non costituisca il punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato (c.f.r. per tutte C.T.R. del Lazio sent. n. 28 del 18.04.08).

Pertanto, dal momento che emerge chiaramente come il presunto errore invocato dalla Società sia stato, non solo, oggetto di discussione nel giudizio di merito, ma abbia costituito anche un punto controverso del giudizio medesimo, lo stesso doveva essere oggetto di ricorso avanti la Suprema Corte e non già proposto in questa sede.

Appare dunque evidente come la Società, lamentando l'interpretazione di una norma, ovvero un fatto inerente il diritto fatto valere, abbia richiesto l'esame dell'interpretazione di una norma, con la conseguenza che il giudizio per revocazione deve ritenersi inammissibile.

Questo, come confermato da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 791/90) è ammesso non già quando sia viziata l'interpretazione e/o valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti.

Alla luce di ciò, ritenuto infondato il motivo revocatorio, questo Collegio dispone che il ricorso per revocazione della contribuente venga dichiarato inammissibile e dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza di cui si è chiesta la revocazione.

Stante la complessità della vicenda si compensano tra le parti in causa le spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, compensando le spese di giudizio.

Roma lì, 27 Settembre 2011

IL RELATORE

(Giuseppe Panzini)



IL PRESIDENTE

(Claudio Varrone)

